A01000 154

13:59 4 FEB 2019

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00002950/A0300C-01 04/02/19 CR

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Gruppo Consiliare Forza Italia

cc 2.18.1/2538/2019/X

Al Presidente
del Consiglio regionale
Nino BOETI
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 2538
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

Oggetto: Applicazione dell' articolo 7 bis della l.r. 19/11 rubricato "Tutela delle professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"

PREMESSO l'articolo 7 bis della l.r. 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche), rubricato "Tutela delle professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale", introdotto con l'art. 140 della l.r. 19/2018 di riordino dell'ordinamento regionale;
CONSIDERATO che tale articolo prevede l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o con la ricezione di istanze dirette (SCIA o CILA), dell'autodichiarazione del professionista redattore e sottoscrittore degli elaborati progettuali che attesti l'avvenuto pagamento delle relative parcelle da parte del committente;
TENUTO CONTO che, sempre secondo le disposizioni di detto articolo, l'attestazione deve essere resa secondo il modello elaborato dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento;
EVIDENZIATO che la norma, avente scopo di tutela verso la professionalità di chi opera nel settore della progettazione edilizia, così come formulata mal si adatterebbe a una pluralità di situazioni (ad esempio: contratti con società che adottano, in accordo con il professionista, modalità di pagamento diverse da quanto previsto dalla Legge; ma anche a libere pattuizioni tra privati e progettisti);
RITENUTO che tale adempimento risulti al momento di concreta inapplicabilità, sia perché le amministrazioni tenute a ricevere l'autodichiarazione del professionista sono incerte sull'applicazione della norma, sia perché i professionisti attendono che la Regione approvi il modello previsto dalla legge;
TENUTO CONTO che lo stato di confusione creatosi ha determinato la sospensione di numerose pratiche edilizie: il mancato rispetto dell'art. 140 blocca infatti il rilascio dei permessi edilizi;
CONSIDERATA la situazione di grave crisi in cui versa il settore dell'edilizia che verrebbe ulteriormente penalizzato da tale nuova norma regionale - nata con l'apparente scopo di favorire la giusta remunerazione a favore dei professionisti - a causa della sua imperfetta definizione e della mancata pubblicazione del relativo "modello regionale"

SI INTERROGA

il Presidente della Giunta
l'Assessore competente ☒

per sapere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare in merito alla situazione di cui alle premesse.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)